

# Corte costituzionale

## **RUOLO DELLE CAUSE**

**UDIENZA PUBBLICA**

**Martedì, 23 settembre 2014**

**Stampato l'11 settembre 2014**

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 84, 85 e 113/2014	<p>3 ordd. 21 gennaio 2014 Tribunale di Firenze - S. F. c/ Repubblica federale di Germania e Presidenza del Consiglio dei ministri</p> <p>- A. M., A. G. e B. L. c/ Repubblica federale di Germania e Presidenza del Consiglio dei ministri</p> <p>- B. D. c/ Repubblica federale di Germania e Presidenza del Consiglio dei ministri</p>	<p>art. 1 legge 17/08/1957 n. 848; artt. 1 e 3 legge 14/01/2013 n. 5</p> <p>(Consuetudine internazionale - Immunità degli Stati dalla giurisdizione civile dei tribunali degli Stati esteri - Esclusione della giurisdizione di cognizione nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra, commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nello Stato del giudice adito - Norma prodotta nell'ordinamento italiano mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza 3 febbraio 2012 (Allemagne c. Italie);</p> <p>Trattati e convenzioni internazionali - Statuto delle Nazioni Unite (ONU) - Impegno di ciascuno Stato membro a conformarsi alle decisioni emesse dalla Corte internazionale di giustizia nei procedimenti di cui è stato parte - Conseguente obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nel territorio italiano;</p> <p>Adesione dell'Italia alla Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni - Conseguente obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità commessi iure imperii dal Terzo Reich [almeno in parte] nel territorio italiano;</p> <p>Adeguamento alla sentenza con cui la Corte internazionale di giustizia, definendo un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile - Obbligo per il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte</p>	<p>difensori per S. F., per A. M., A. G. e B. L. e per B. D.:</p> <p>Joachim LAU</p> <p>Avv. STATO Diana RANUCCI</p>	TESAURO	

di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo (e anche quando ha già emesso sentenza definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione) - Applicabilità di tale previsione alle cause civili di risarcimento del danno per crimini di guerra commessi iure imperii dal Terzo Reich almeno in parte nel territorio italiano)

- rif. artt. 2 e 24 Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 75/2013	ord. 2 ottobre 2012 Tribunale di Pisa - Società cooperativa costruzioni impianti montaggi e manutenzione Pisa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa c/ Cassa di risparmio di San Miniato Spa	artt. 200, c. 1° regio decreto 16/03/1942 n.267, in combinato disposto con artt. 42 e 44 medesimo decreto  (Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Effetti nei confronti dei terzi di buona fede - Decorrenza dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, anziché dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o di iscrizione nel registro delle imprese del medesimo provvedimento)  - rif. art. 3 Costituzione	per Cassa di risparmio di San Miniato Spa: Fabio NANNOTTI Fabio PONTESILLI  Avv. STATO Alessandro MADDALO	NAPOLITANO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 204/2013	ord. 18 gennaio 2013 Tribunale di Roma - R. A. c/ INPS	art. 445 bis codice di procedura civile; art. 10, c. 6° bis decreto legge 30/09/2005 n. 203, convertito con modificazioni in legge 02/12/2005 n. 248  (Controversie in materia di lavoro e previdenza - Previsione che nelle controversie in materia di invalidità, cecità e sordità civili, handicap e disabilità, nonché di assegni di inabilità e di invalidità, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta, con ricorso al giudice competente, domanda di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni legittimanti la pretesa fatta valere - Previsione che l'espletamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda - Previsione che a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, in caso di mancata contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio non superiore a 30 giorni fissato con apposito decreto, il giudice stesso, con decreto non impugnabile e non modificabile, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese - Previsione dell'informativa obbligatoria all'INPS al fine della partecipazione alle operazioni peritali con un proprio perito. Accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario - Decreto di omologa del giudice - Mancata attribuzione della qualità di titolo esecutivo. Termine perentorio per il deposito della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU - Decreto di omologa dell'accertamento sul requisito sanitario senza preventivo contraddittorio - Termine perentorio per il deposito del ricorso introduttivo della fase contenziosa - Sanzione di inammissibilità sulla mancata specificazione dei motivi della contestazione. Prevista inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di cui all'art. 445- bis c.p.c.)  - rif. artt. 3, 24, 38, e 111 Costituzione	per R. A.: Maurizio CINELLI Giulio CIMAGLIA  per INPS: Alessandro RICCIO Antonino SGROI Mauro RICCI Clementina PULLI Emanuela CAPANNOLO	CRISCUOLO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 285/2013	ord. 30 ottobre 2013 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Foti Simone ed altri c/ Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile	art. 3, c. 4° decreto legge 20/06/2012 n. 79, convertito con modificazioni in legge 07/08/2012 n. 131  (Impiego pubblico - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - Previsione che, in sede di prima applicazione, i posti della qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono confluiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza dal 1° gennaio 2009)  - rif. artt. 3, 51 e 97 Costituzione	per Foti Simone ed altri: Antonio SAITTA  Avv. STATO Chiarina AIELLO	CAROSI	
5	ord. 243/2013	ord. 19 luglio 2013 Tribunale di Campobasso - Iacobitti Luciano c/ Regione Molise	art. 2 legge Regione Molise 21/07/2010 n. 14  (Consiglio regionale - Norme della Regione Molise - Segretario Generale del Consiglio regionale - Prevista revoca dall'incarico con risoluzione del relativo contratto di lavoro a tempo determinato nei tempi previsti dallo stesso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge censurata)  - rif. artt. 3, 24, c. 1°, 111, c. 2°, 113, c. 2° e 117 Costituzione	per Iacobitti Luciano: Claudio NERI	MATTARELLA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
6	ordd. 95 e 272/2012; 60/2013	<p>ord. 24 ottobre 2011 Giudice di pace di Torino</p> <p>- C. D. c/ Uniqa Protezione Spa e A. T.</p> <p>ord. 15 maggio 2012 Tribunale di Brindisi - Sez. distaccata di Ostuni</p> <p>- S. A. c/ Società Uni One Assicurazioni Spa e A. D.</p> <p>ord. 21 marzo 2012 Tribunale di Tivoli</p> <p>- R. A. e G. T. E. c/ Fondiaria Sai Spa ed altri</p>	<p>art. 139 decreto legislativo 07/09/2005 n. 209</p> <p>(Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Danno biologico per lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) - Criteri e misure di risarcimento previsti dal codice delle assicurazioni private - Liquidazione inderogabilmente agganciata a valori tabellari che fungono da limiti soglia, con possibilità di aumento non maggiore di un quinto in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato)</p> <p>- rif. artt. 2, 3, c. 1°, 24, 32 e 76, in relazione ad art. 4 legge 29/07/2003 n. 229, e 117, c. 1° Costituzione; art. 6 Trattato unione europea; artt. 1, 3 e 38 Carta dei diritti fondamentali UE; artt. 2,3, 6 e 8 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali; art. 1 primo Protocollo a medesima Convenzione</p>	<p>per C. D.:</p> <p>Fabrizio CASSELLA</p> <p>Angelo Massimo PERRINI</p> <p>(ord. 95/2012)</p> <p>per Uniqa Protezione Spa; per Duomo Uni One assicurazioni Spa, quale risultante dalla fusione tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni Spa e Uni One assicurazioni Spa; per Fondiaria Sai Spa:</p> <p>Alessandro PACE</p> <p>Giulio PONZANELLI</p> <p>Avv. STATO Gabriella D'AVANZO</p>	MORELLI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

7	ord. 150/2013	ord. 12 aprile 2013 Corte di cassazione - Sama Srl c/ Agenzia delle entrate	<p>art. 29, c. 1°, 2° lett. a) e 3° I periodo e I parte di lett. a) decreto legge 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni in legge 28/01/2009 n. 2</p> <p>(Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Credito d'imposta per spese per attività di ricerca, attribuito alle imprese dall'art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006 ("finanziaria 2007") - Successivo assoggettamento, disposto dal decreto-legge n. 185 del 2008, alla disciplina sul monitoraggio dei crediti d'imposta (dettata dall'art. 5, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 138 del 2002) e contestuale fissazione di un limite alla copertura finanziaria del beneficio.</p> <p>In subordine: Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Credito d'imposta per spese per attività di ricerca, attribuito alle imprese dall'art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006 ("finanziaria 2007") - Procedura per selezionare le imprese concretamente autorizzate alla fruizione del beneficio tra quelle che avevano già avviato attività di ricerca prima del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008) - Previsione di un meccanismo di selezione sostanzialmente casuale, basato sulla priorità cronologia di arrivo all'Agenzia delle entrate di atti trasmessi per via telematica)</p> <p>- rif. art. 3 Costituzione</p>	<p>per Sama Srl: Stefano ZUNARELLI Lorenzo DEL FEDERICO</p> <p>Avv. STATO Gianni DE BELLIS</p> <p>per Scattolini Spa (*): Andrea CIMMINO</p>	CORAGGIO	(*) Interveniante ad adiuvandum
---	---------------	--	--	--	----------	---------------------------------



n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
8	ric. 4/2014	Provincia autonoma di Trento c/ Presidente del Consiglio dei ministri	<p data-bbox="698 177 1211 264">artt. 1, c. 5° e 8° e 4, c. 10° decreto legge 31/08/2013 n. 101, convertito con modificazioni in legge 30/10/2013 n. 125</p> <p data-bbox="698 309 1211 459">(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Riduzione della spesa per studi e incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione;</p> <p data-bbox="698 469 1211 778">Previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze dispongono almeno una volta all'anno visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge impugnato, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate;</p> <p data-bbox="698 788 1211 911">Disposizioni in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)</p> <p data-bbox="698 948 1211 1198">- rif. artt. 3, 117, c. 3°, 4° e 6°, 118 e 119, c. 1° Costituzione, in combinato disposto con art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 8 n. 1, 16, titolo VI (in particolare: artt. 79, 80, 81, 87, 88, 103 e 104) Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt. 2 e 4 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266; artt. 17, 18 e 19 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268; decreto Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305</p>	<p data-bbox="1211 177 1621 300">per Provincia autonoma di Trento: Giandomenico FALCON Nicolò PEDRAZZOLI Luigi MANZI</p> <p data-bbox="1211 341 1621 363">Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA</p>	AMATO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
9	confl. enti 5/2013	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Veneto	<p data-bbox="698 177 1211 233">Deliberazione Giunta Regione Veneto 11/02/2013 n. 179</p> <p data-bbox="698 272 1211 459">(Ambiente - Rifiuti - Delibera della Giunta regionale della Regione Veneto con la quale sono state approvate le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'art. 266, comma 7, d.lgs. n. 152 del 2006)</p> <p data-bbox="698 499 1211 587">- rif. artt. 117, c. 2° lett. s) e 118 Costituzione; artt. 184 bis e 266, c. 7° decreto legislativo 03/04/2006 n. 152; Decreto ministeriale 10/08/2012 n. 161</p>	<p data-bbox="1211 177 1621 199">Avv. STATO Giancarlo CASELLI</p> <p data-bbox="1211 240 1621 363">per Regione Veneto: Andrea MANZI Daniela PALUMBO Ezio ZANON</p>	CARTABIA	